



Procura Generale della Repubblica

presso la Corte di Appello di Palermo

Prot. N° 37/Decr./2020

Palermo 8 maggio 2020

IL PROCURATORE GENERALE

Visto l'art. 83 comma 6 del decreto legge n. 17 del 17 marzo 2020, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* convertito con modifiche nella legge n. 27 del 24 aprile 2020, ulteriormente modificato dal decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, che così dispone:

“Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone”.

Visto il successivo comma 7 della medesima norma che così dispone:

“Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:

a) *la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso al-le persone che debbono svolgervi attività urgenti;*

b) *la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge*

23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;

c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;

e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;

f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;

g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;

h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;

h-bis) lo svolgimento dell'attività' degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti”.

Rilevato che tale normativa ha determinato la transizione da una disciplina uniforme in tutto il territorio nazionale, prevista dapprima prima sino al 15 aprile, poi sino al giorno 11 maggio, a un regime rimesso alle scelte organizzative che i dirigenti di ciascun ufficio devono adottare all'esito di una procedura articolata che, oltre al confronto interno, richiede l'audizione dell'Autorità sanitaria regionale e del Consiglio dell'ordine degli Avvocati.

Ritenuto che solo un'azione sinergica a più livelli può costituire una rete efficace di protezione finalizzata a contenere nel minimo indispensabile i contatti sociali e che, pertanto, le misure limitative che attengono all'accesso alla c.d. "Cittadella giudiziaria" e agli uffici e alle segreterie oggi in vigore devono essere confermate, aggiornate e potenziate in previsione di una maggiore presenza dovuta all'incremento dell'attività, con l'aggiunta di altre cautele.

Ritenuto che, al tal fine, per quanto riguarda l'accesso alla c.d. "Cittadella giudiziaria", sono stati adottati in data 4 maggio 2020 a firma congiunta con il Presidente della Corte di Appello – sentiti l'Autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo - i provvedimenti di cui agli **Allegati n. 1 e n. 2** che prevedono:

1) l'autorizzazione dell'accesso del pubblico solo per lo svolgimento delle attività urgenti, ossia quelle connesse con la partecipazione personale all'attività giudiziaria, nonché quelle altre indispensabili che impongano o consentano la partecipazione personale e che non possano essere compiute mediante comunicazione telematica o telefonica;

2) il condizionamento dell'accesso alla "Cittadella giudiziaria" di tutti i soggetti autorizzati - ivi compresi magistrati, avvocati, personale amministrativo, forze dell'ordine - al rilevamento della temperatura corporea con termometro laser a cura dei carabinieri addetti alla vigilanza degli ingressi con interdizione dell'accesso a chiunque, a seguito di tale accertamento, dovesse risultare con temperatura corporea superiore a 37,5°;

3) l'uso obbligatorio delle mascherine di protezione nei casi in cui non sia possibile, per ragioni strutturali connesse anche con le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro o anche solo contingenti, non rispettare il distanziamento sociale continuo.

Ritenuto che per quanto riguarda l'accesso agli uffici della Procura Generale - sentiti l'Autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo – in data 7 maggio 2020 è stato adottato, a firma congiunta con il Dirigente amministrativo, l'Ordine di servizio di cui all'**Allegato n. 3** con il quale è stata mantenuta la chiusura al pubblico degli uffici disponendo che tutte le comunicazioni e interlocuzioni dovranno essere effettuate tramite telefono o canale telematico con le eccezioni ivi specificate, solo per svolgere attività urgenti e indifferibili previo appuntamento concordato per via telematica o telefonica.

Rilevato che, per quanto riguarda più specificamente gli ambienti di lavoro della Procura Generale, il 27 aprile 2020 si è tenuta una riunione con il Dirigente Amministrativo, il Medico competente, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, il Responsabile dei lavoratori per la Sicurezza, il cui verbale è stato trasmesso alle R.S.U.

Dato atto che nel corso dell'incontro è stato anche rappresentato che l'incremento dell'attività giudiziaria a decorrere dal 12 maggio prossimo renderà necessaria la revisione delle modalità di prestazione del lavoro, aggiungendo al c.d. *smart working*, che attualmente costituisce lo schema contrattuale prevalente, altre modalità di prestazione di lavoro nell'intendimento di coniugare il necessario incremento di apporto all'attività giudiziaria con il contenimento delle presenze negli uffici.

Rilevato che, sotto questo profilo, particolare attenzione è stata posta all'accertamento della "capienza" dei singoli ambienti di lavoro, al fine di quantificare il numero massimo di persone che potranno lavorarvi, con la indicazione anche delle eventuali prescrizioni integrative che dovranno essere adottate per garantire la sicurezza, come ad esempio le "paratie mobili anti respiro", i guanti, le mascherine, i prodotti disinfettanti: tutti dispositivi e mezzi di protezione che dovranno essere adoperati in presenza delle condizioni che lo impongano o anche lo rendano soltanto opportuno.

Rilevato che hanno costituito oggetto di informazione e confronto anche le misure relative alle modalità di esecuzione delle operazioni di pulizia e igienizzazione dei locali, con l'impiego dei prodotti aventi la composizione chimica indicata dalle autorità sanitarie.

Rilevato che in ottemperanza a quanto prescritto e sentita l'Autorità sanitaria regionale, sono stati assunti provvedimenti per ridurre la presenza del personale negli ambienti nei limiti così indicati, e sono state adottate le ulteriori misure integrative necessarie, ivi compreso l'acquisto di paratie mobili anti respiro.

Dato atto che in data 30 aprile 2020 sono stati sentiti i magistrati della Procura Generale.

Tutto ciò premesso

M A N D A

Alla segreteria per l'inserimento sul sito internet del presente provvedimento e per la comunicazione al Presidente della Corte di Appello, al Prefetto di Palermo, a tutti i Dirigenti degli uffici giudiziari della Sede e del Distretto, a tutti i consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto, ai Magistrati e al personale amministrativo, alle R.S.U, nonché al Questore, al Comandante Provinciale dei Carabinieri e al Comandante della Guardia di Finanza di Palermo e al Comandante della Polizia Municipale per la diramazione a tutti gli Uffici e Comandi dipendenti.

IL PROCURATORE GENERALE

Roberto Scarpinato

